



COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via RICCARDO PITTERI n° 95/2 20134 MILANO Tel. 02.21722.899
Sito Internet: lombardia.lnd.it crlnd@pec.comitatoregionalelombardia.it
Canale Telegram @Lndlombardia
Facebook: Figg Lnd Lombardia

Segreteria e Programmazione Gare:

Tel. 02.21722.202-204 - Fax 02.21722.233 - E.mail: affarigeneralicrl@lnd.it

Tesseramento:

Tel. 02.21722.206-207 - Fax 02.21722.231 - E.mail: tesseramentocrl@lnd.it
tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it

Sportello Unico:

Tel. 02.21722.261-209 - Fax 02.21722.230 – E.mail: societacr@lnd.it

Ufficio Stampa e Pubbliche relazioni:

Tel./Fax 02.21722.205 - 347.4406339 - E.mail: ustampacr@lnd.it

Servizio Pronto A.I.A.:

Tel. 02.21722410

Giudice Sportivo Territoriale:

giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it

Corte d'Appello Territoriale:

cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it

Stagione Sportiva 2023/2024 Comunicato Ufficiale N° 41 del 29/12/2023

SOMMARIO

- 1 Finale Coppa Italia Eccellenza – Fase Regionale**
- 2 Comunicati Ufficiali L.N.D.**
- 3 Segreteria**
 - 3 Svincoli art. 117 *bis* N.O.I.F. per risoluzione del rapporto contrattuale
 - 3 Svincoli per inattività art. 109 N.O.I.F. – Dilettanti
 - 3 Svincoli per inattività – Settore Giovanile e Scolastico
- 4 Convocazioni Rappresentative Regionali C.R. Lombardia**
 - 4 Convocazione Torneo “7° Memorial Di Pasquale 2024” – Rappresentativa Under 17
- 5 Convocazione Torneo “Primavera Cup” – Rappresentativa Under 19**
- 6 Convocazione Torneo “Winter Cup 2024” – Rappresentativa Under 15**
- 7 Convocazione Torneo “Winter Cup 2024” – Rappresentativa Under 15**
- 8 Delibere della Corte Sportiva d’Appello Territoriale**

7 GENNAIO 2024 - FINALE COPPA ITALIA ECCELLENZA – FASE REGIONALE

Si comunica che il giorno **domenica 7 gennaio 2024, ore 15.00**, sarà disputata la gara di Finale di Coppa Italia, categoria Eccellenza, fase regionale, su campo neutro come da regolamento (C.S. Comunale “Stadio Ferruccio” in Piazzale Olimpico Aldo Boffi n° 1 a Seregno – Mb) tra

SSDARL Solbiatese Calcio 1911 e Pol. Ciliverghe Mazzano.

Per ogni altra informazione riguardante i tagliandi di ingresso, gli accrediti e gli orari di accesso all’impianto è possibile consultare specifica *news* del C.R. Lombardia al seguente [link https://www.crlombardia.it/finale-coppa-italia-eccellenza-domenica-7-gennaio-2024-stadio-ferruccio-seregno-mb-biglietti-e-accrediti/](https://www.crlombardia.it/finale-coppa-italia-eccellenza-domenica-7-gennaio-2024-stadio-ferruccio-seregno-mb-biglietti-e-accrediti/)

COMUNICAZIONI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMUNICATI UFFICIALI L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 232 - protocollo d'intesa FIGC-LND-AIAC proroga termine di cui al C.U. n. 1 LND, paragrafo 14, esonero allenatori

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11983-comunicato-ufficiale-n-232-protocollo-d-intesa-figc-lnd-aiac-proroga-termine-di-cui-al-c-u-n-1-lnd-paragrafo-14-esonero-allenatori/file>

Comunicato Ufficiale n. 234 - manuale Licenze UEFA - edizione 2023 - versioni italiano e inglese

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11987-comunicato-ufficiale-n-234-manuale-licenze-uefa-edizione-2023-versioni-italiano-e-inglese/file>

Comunicato Ufficiale n. 235 - modifica art. 105, comma 3 ter, NOIF

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11988-comunicato-ufficiale-n-235-modifica-art-105-comma-3-ter-noif/file>

Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11990-comunicato-ufficiale-n-237-modifica-regolamento-settore-tecnico/file>

Comunicato Ufficiale n. 237 - modifica Regolamento Settore Tecnico

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11991-comunicato-ufficiale-n-238-periodo-e-modalita-per-conferma-tesseramento-atleti-atlete/file>

Comunicato Ufficiale n. 238 - periodo e modalità per conferma tesseramento atleti-atlete

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11991-comunicato-ufficiale-n-238-periodo-e-modalita-per-conferma-tesseramento-atleti-atlete/file>

Comunicato Ufficiale n. 239 - integrazione organico dei Collaboratori della Procura Federale

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11992-comunicato-ufficiale-n-239-integrazione-organico-dei-collaboratori-della-procura-federale/file>

Comunicato Ufficiale n. 244 - modifica art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva

<https://lnd.it/it/comunicati-e-circolari/comunicati-ufficiali/stagione-sportiva-2023-2024/11997-comunicato-ufficiale-n-244-modifica-art-33-del-codice-di-giustizia-sportiva/file>

SEGRETERIA

SVINCOLI ART. 117 BIS N.O.I.F. PER RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO O DI APPRENDISTATO CON CALCIATORI/CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E, "GIOVANI DILETTANTI", "GIOVANI DI SERIE" E DEI "GIOCATORI / GIOCATRICI DI CALCIO A 5"

Vista la documentazione depositata presso il C.R. si dichiarano svincolati i seguenti calciatori/calciatrici:

MATRICOLA	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ
4822840	BRIACCA	LUCA	04/02/1996	BOLTIERE
4205852	CIADAMIDARO	SALVATORE	16/03/1991	GOVERNOLESE
6723450	COLPANI	LORENZO	25/02/2004	CALCIO PAVONESE
2302863	CORTESI	DAVID	17/02/2002	ALME
3918480	FARINOTTI	MARCO	03/06/1990	U.S.D. PAGAZZANESE
5877738	GARGANO	ALESSIO	09/04/2002	CLUB AMICI DELLO SPORT
3564824	GERMANI	ALESSIO	05/05/1986	A.S.D. TORRE DE ROVERI
1026955	MINO	FEDERICO SAMUEL	17/10/1991	CASTEGGIO 1898 A.S.D.
5887203	OMOROGIEVA	OMOREGBE DENIS	03/02/1997	CASTIGLIONE A.S.D.
5131975	PAPPALARDO	MATTEO	23/08/1999	MONTODINESE A.S.D.
4378515	PASINETTI	MARCO	24/12/1994	SAN PANCRAZIO CALCIO
4348994	PEDRABISSI	THOMAS	01/06/1995	SOLBIATESE CALCIO
5465074	RICUPATI	FILIPPO GAUDENZIO	27/06/1996	TREVIGLIESE A.S.D.
4393299	SIGNORINI	LUCA	08/01/1990	S. CARLO REZZATO
2505246	SMAKU	PIETRO	23/05/2002	BARANZATESE 1948
5537268	VILLA	RICCARDO	06/11/2000	POL. ATLETICO CORTEFRANCA

SVINCOLI PER INATTIVITA' ART.109 DILETTANTI

SVINCOLI PER INATTIVITA' - **ACCOLTI**

6812537	FESIO NICOLO'	11/04/2002	U.S.D. CANTELLO BELFORTESE
3666431	SANAVIO DANIEL	29/08/1994	A.S.D. ATLETICO SESTO FC

SVINCOLI PER INATTIVITA' - **RESPINTI**

6585016	COLOMBO MARIO	26/11/2003	F.C.D. COLOGNO
6607023	GAVAZZONI RENATO	07/09/2003	G.S. S. MARCO

MANCA RICEVUTA RACCOMANDATA O PEC INVIATA ALLA SOCIETA'

SVINCOLI PER INATTIVITA' CALCIATORI SETTORE GIOVANILE

SVINCOLI PER INATTIVITA' - **ACCOLTI**

3404447	EL BEDRAOUI SAAD	01/06/2009	A.S.D. AUSONIA ACADEMY
3216466	GAMBA JARNO ANTONINO	19/03/2008	A.S.D. ORATORIO PRO LURANO
3599044	ZANOLI RICCARDO	26/11/2013	S.S.D. TRITIUM CALCIO 1908 A RL

SVINCOLI PER INATTIVITA' - **RESPINTI**

3934207	FALCETTA MARCO	24/10/2011	A.S.D. CITTA' DI OPERA
---------	----------------	------------	------------------------

INDIRIZZO SOCIETA' ERRATO

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVE REGIONALI C.R. LOMBARDIA

CONVOCAZIONE TORNEO "7° MEMORIAL DI PASQUALE 2024" – RAPPRESENTATIVA UNDER 17

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per **Mercoledì 03 Gennaio 2024 alle ore 17:15** (inizio gara alle ore 18:30) **presso il centro sportivo Comunale di via Leopardi 13 – Vimodrone (MI) e Sabato 06 Gennaio 2024** (in orario da stabilire in base alla qualificazione) **presso lo stesso centro sportivo.**

Si rammenta che il terreno di gioco è in **erba sintetica**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di gioco (compreso parastinchi) e **documento di riconoscimento.**

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione, e dovranno trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica a.bruschi@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati la prima volta entro il **02 Gennaio 2024.**

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite mail a.bruschi@lnd.it la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Martedì 02 Gennaio 2024.

Per tutti gli altri si considera la certa presenza.

È fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabile, Consigliere Regionale Sig. **Bruschi Angelo**, al nr. 3392443377.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori.

ALCIONE	INVERNIZZI SAMUELE	PALAZZOLO 1913	SPANESHI ALESSANDRO
AUSONIA 1931	TREVISANI LEONARDO	PONTE SAN PIETRO	CACCIA NICOLA
CALCIO MARIO RIGAMONTI	CAPRINI ALESSIO	RHODENSE	RENNER FILIPPO
	PLATTO GABRIELE	SCANZOROSCIATE	RBIYAB ZAID
	SIMONCELLI FILIPPO	UESSE SARNICO	OPRANDI ANDREA
CIMIANO	SADIKU AMELIO		ROSSI LEONARDO
ENOTRIA	CICERI ANDREA	VARESINA SPORT	BUZZETTI MATTEO
	LA MOLA CRISTIAN		GONDOR CONSTANTIN
LUCIANO MANARA	PONTIGGIA LORIS		TORELLI MIRKO
PALAZZOLO 1913	RAZA LEONARDO	VILLA VALLE	ARIOLI CRISTIAN

Si ringrazia la società **REAL MILANO** per la fattiva collaborazione

CONVOCAZIONE PER IL TORNEO "PRIMAVERA CUP" – RAPPRESENTATIVA UNDER 19

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per **Sabato 06 Gennaio 2024 alle ore 15:45** (inizio gara alle ore 17:15) **presso il centro sportivo Comunale "Claudio Casati" - SPORTITALIA VILLAGE – via Dante Alighieri 18 – VERANO BRIANZA (MB)** e **Domenica 07 Gennaio 2024** (orario da stabilire in base alla qualificazione) **presso lo stesso centro sportivo.**

Si rammenta che il terreno di gioco è in **erba sintetica.**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di gioco (compreso parastinchi) e **documento di riconoscimento.**

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione, e dovranno trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica a.bruschi@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati la prima volta **entro il 02 Gennaio 2024.**

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite mail a.bruschi@lnd.it la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre Martedì 02 Gennaio 2024.

Per tutti gli altri si considera la certa presenza.

È fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabile, Consigliere Regionale Sig. **Bruschi Angelo**, al nr. 3392443377.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori.

ARDOR LAZZATE	CAFFI GIACOMO	LENTATESE	GRIGGIO TOMMASO
	COTUGNO LAURENCE	LUCIANO MANARA	KABORI HAMZA
ASSAGO	DE PASQUALE DANILO	MORAZZONE	CASELLA MANUEL
BASE 96 SEVESO	CAPPANERA RICCARDO	NUOVA SONDRIO CALCIO	MONCECCHI SIMONE
BRIANZA OLGINATESE	CONSOLONI LEONARDO	OFFANENGHESE	ZANOTTI TOMMASO
	GALBUSERA TOMMASO	OLIMPIC TREZZANESE	GERVASONI MIRKO
	VAIRANI ANDREA	ORCEANA CALCIO	PALOSCHI LORENZO
CALVAIRATE	COLOMBI LUCA	PAVIA 1911	ALLETTO CARLO ALBERTO
CISANESE	SOTTOCORNOLA FILIPPO		DI RACO MATTIA
COLICODERVIENESE	MARROCCO RICCARDO	SPERANZA AGRATE	KOENIG LUCA
FBC SARONNO	BRUZZONE MATTEO	VILLA	CIRILLO ALESSANDRO

Si ringrazia la società **US FOLGORE CARATESE** per la fattiva collaborazione

CONVOCAZIONE PER IL TORNEO “WINTER CUP 2024” – RAPPRESENTATIVA UNDER 15

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per **Domenica 07 Gennaio 2024 alle ore 10:15** (inizio gara alle ore 11:30) **presso il centro sportivo Comunale “Scarioni” – via Tucidide 10 – MILANO (MI)**.

Si rammenta che il terreno di gioco è in **erba sintetica**

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di gioco (compreso parastinchi) e **documento di riconoscimento**.

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione, e dovranno trasmettere via mail all’indirizzo di posta elettronica a.bruschi@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati la prima volta **entro il giorno 2 Gennaio 2024**.

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite mail a.bruschi@lnd.it la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre martedì 2 Gennaio 2024.

Per tutti gli altri si considera la certa presenza.

È fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabile, Consigliere Regionale Sig. **Bruschi Angelo**, al nr. 3392443377.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori.

ACCADEMIA INTERNAZIONALE	XHIXHA BJORN	PONTE SAN PIETRO	ESPOSTI FRANCESCO
ALCIONE	DODAJ ELTON		MOTTA NICOLO'
	IAVARONE FABRIZIO	SCANZOROSCIATE	AVELLINO FRANCESCO
	VALDATI LEONARDO		BENINI SEBASTIANO
ALDINI	PELEGRINI MARCO		PASSERA FRANCESCO
BRIANZA OLGINATESE	BOUSSIM ABDOU	UESSE SARNICO	ANTONIOLI NICOLAS
CALCIO CLUB MILANO	AMANTO ANGELO		MONIERI FRANCESCO
	DE ROBERTIS MANUEL	VARESINA SPORT	COLUGNAT MARCO
CARAVAGGIO	MIHNEA MARCO	VIRTUSCISERANOBERGAMO	CAVALLERI NICOLAS
ENOTRIA 1908	MAGGI MATTEO		ALGERI LORENZO

Si ringrazia la società **FRANCO SCARIONI 1925** per la fattiva collaborazione

CONVOCAZIONE PER IL TORNEO “WINTER CUP 2024” – RAPPRESENTATIVA UNDER 15

I sottoelencati giocatori, individuati dallo staff tecnico del C.R. Lombardia – L.N.D., sono convocati per **Domenica 14 Gennaio 2024 alle ore 10:15** (inizio gara alle ore 11:30) **presso il centro sportivo Comunale “Scarioni” – via Tucidide 10 – MILANO (MI)** - Si rammenta che il terreno di gioco è in **erba sintetica**.

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del Comitato Regionale muniti del corredo personale e di gioco (compreso parastinchi) e **documento di riconoscimento**.

Le Società interessate provvederanno ad avvertire i propri giocatori con la massima precisione, e dovranno trasmettere via mail all’indirizzo di posta elettronica a.bruschi@lnd.it le visite mediche dei ragazzi convocati la prima volta **entro il giorno 8 Gennaio 2024**.

Solo per qualsiasi impedimento è fatto obbligo comunicare tramite mail a.bruschi@lnd.it la motivazione, corredata da pezza giustificativa, entro e non oltre martedì 8 Gennaio 2024.

Per tutti gli altri si considera la certa presenza.

È fatto modo per ulteriori altre necessità contattare telefonicamente il responsabile, Consigliere Regionale Sig. **Bruschi Angelo** al nr. 3392443377.

Si ricorda che la mancata adesione alla convocazione, senza giustificate motivazioni, può comportare il deferimento agli Organi Disciplinari, ai sensi dell'Art. 76 delle N.O.I.F., sia delle Società che dei giocatori.

ALCIONE	IAVARONE FABRIZIO	PONTE SAN PIETRO	MOTTA NICOLO’
	SCIFO DENNIS	ROZZANO CALCIO	PAPPANO EMANUELE
	VALDATI LEONARDO	SCANZOROSCIATE	AVELLINO FRANCESCO
ALDINI	PELEGRINI MARCO		BENINI SEBASTIANO
CALCIO BRUSAPORTO	BARCELLA LORENZO		PASSERA FRANCESCO
CALCIO CLUB MILANO	AMATO ANGELO	UESSE SARNICO	ANTONIOLI NICOLAS
	DE ROBERTIS MANUEL		MONIERI FRANCESCO
CARAVAGGIO	MIHNEA MARCO	VARESINA SPORT	COLUGNAT MARCO
PONTE SAN PIETRO	ARNOLDI WILLIAM	VIRTUSCISERANOBERGAMO	CAVALLERI NICOLAS
	ESPOSTI FRANCESCO		ALGERI LORENZO

Si ringrazia la società **FRANCO SCARIONI 1925** per la fattiva collaborazione

Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lombardia

Riunione del 21 dicembre 2023

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.) Avv. Paolo Cuminetti, Avv. Alessio Biraghi, (Componenti), Rag. Giordano Codegoni (Segretario), Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

**Reclamo della società NUOVA SONDRIO CALCIO- Campionato Eccellenza – Girone B
GARA del 10.12.2023 tra NUOVA SONDRIO CALCIO – LEMINE ALMENNO CALCIO
C.U. n. 37 del C.R.L. datato 14.12.2023**

La società **NUOVA SONDRIO CALCIO** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico del calciatore Rodriguez Caparroz Nicolas Leandro la squalifica per tre gare effettive per atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario.

La Società, nel proprio reclamo, contesta che il calciatore Rodriguez Caparroz abbia posto in essere un atto violento; precisa invece che, in seguito a pesanti insulti ed umiliazioni, anche di carattere discriminatorio, posti in essere da calciatori avversari, il Rodriguez Caparroz riceveva anche un doloroso spintone all'altezza dello stomaco da parte di un calciatore del Lemine Calcio e, solo in risposta a tale aggressione, reagiva con un buffetto non violento nei confronti dell'avversario.

La reclamante, a supporto della propria tesi, ha depositato un video relativo all'episodio in esame.

In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento della squalifica comminata al calciatore Rodriguez Caparroz Nicolas Leandro o, in subordine, la riduzione della squalifica ad una sola giornata, oltre alla sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 61 comma 6 del C.G.S., il filmato video prodotto dalla società reclamante risulta ammissibile in quanto riferito a fatti di condotta violenta descritti negli atti ufficiali di gara ed oggetto del presente procedimento.

Salvo quanto sopra, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

L'analisi del filmato prodotto dalla reclamante (che risulta però sprovvisto di audio) conferma integralmente quanto riportato negli atti ufficiali di gara, ossia che il calciatore Rodriguez Caparroz Nicolas Leandro, a gioco fermo in attesa dell'esecuzione di un calcio di rigore, tirava uno schiaffo con mano aperta in volto al calciatore avversario n.17.

Risulta altresì chiaro ed inequivocabile che il gesto compiuto dal Rodriguez Caparroz sia caratterizzato da un intento violento, non potendosi invece definire "buffetto" come erroneamente sostenuto dalla reclamante.

La sanzione comminata dal Giudice di prime cure non risulta quindi passibile di alcuna riduzione, essendo stata, tra l'altro, quantificata in misura molto lieve.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Reclamo della società F.C.D. CHIARI - Campionato 1°Categoria – Girone F
GARA del 03.12.2023 tra RONCADELLE CALCIO – FCD CHIARI
C.U. n. 35 del C.R.L. datato 06.12.2023

La società **F.C.D. CHIARI** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Rovetta Andrea la squalifica sino al 17.02.2024 per comportamento minaccioso e irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

La Società, nel proprio reclamo, precisa che il calciatore Rovetta si limitava a pronunciare nei confronti del direttore di gara la frase "dai, per piacere!", senza proferire nessuna offesa, insulto o minaccia all'arbitro.

La reclamante, a supporto della propria tesi, ha depositato un video che riproduce anche l'audio relativo all'episodio in esame.

In conclusione, la reclamante chiede una drastica riduzione della squalifica comminata al calciatore Rovetta Andrea.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 61 comma 6 del C.G.S., il materiale audiovisivo prodotto dalla società reclamante non risulta ammissibile in quanto non attinente a fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema.

Salvo quanto sopra, il reclamo è fondato e merita accoglimento.

Come emerge infatti dal rapporto di gara, fonte primaria e privilegiata di prova ex art. 61 comma 1 del C.G.S., risulta che il calciatore Rovetta Andrea, appena terminato l'incontro e mentre tutti si dirigevano verso gli spogliatoi in tranquillità, rivolgeva all'arbitro un'espressione meramente irrispettosa e, dopo la notifica del cartellino rosso, reiterava l'espressione "Sei un disastro" con tono più alto ed avvicinandosi all'arbitro.

Alla luce di quanto sopra, risulta certamente corretto il provvedimento di espulsione adottato dal direttore di gara ma la quantificazione della squalifica risulta oltremodo afflittiva, atteso che il giocatore non ha posto in essere né condotte ingiuriose né comportamenti minacciosi, limitandosi, come già chiarito, a proferire un'espressione irrispettosa -e neppure volgare- nei confronti dell'arbitro.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico del calciatore Rovetta Andrea a 2 (due) gare effettive. Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Reclamo della società ASD POLISPORTIVA BERGAMO ALTA – Campionato 2°Categoria – Girone A
GARA del 26.11.2023 A.S.D. ANTONIANA – A.S.D. POLISPORTIVA BERGAMO ALTA
C.U. n. 23 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 30.11.2023

La società **ASD POLISPORTIVA BERGAMO ALTA** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1°Grado, con cui veniva comminata la squalifica per sei gare effettive al calciatore sig. Nicola Santinelli "per comportamento gravemente e ripetutamente irrispettoso ed ingiurioso nei confronti dell'arbitro", nonché la squalifica per tre giornate effettive al calciatore Andrea Cipriano "per aver reagito ad uno schiaffo di un giocatore avversario colpendolo a sua volta con uno schiaffo al viso in modo violento".

Nel proprio gravame la Società contesta la quantificazione della sanzione comminata al calciatore Santinelli, mettendola a paragone con una squalifica di minor durata che il Giudice Sportivo avrebbe comminato, in relazione a quella stessa gara, ad un calciatore della squadra avversaria. Con riferimento alla sanzione

irrogata a carico del calciatore Cipriano, la reclamante contesta la ricostruzione dell'accaduto come riferita dall'arbitro nel rapporto di gara, adducendo che il calciatore non avrebbe mai né ricevuto né assestato schiaffi.

In conclusione chiede la riduzione della squalifica per entrambi i propri tesserati.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

Occorre premettere che non può costituire elemento di compiuta valutazione circa la ritenuta incongruità di una sanzione sportiva l'argomento dialettico che pretenda di effettuare una comparazione tra questa ed altra sanzione irrogata ad altro tesserato, per fatti che non sono oggetto di valutazione da parte di questa Corte Sportiva.

Il rapporto di gara redatto e sottoscritto dall'arbitro, fonte privilegiata di prova nel processo sportivo ai sensi del disposto dell'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, descrive dettagliatamente ed in modo inequivocabile il comportamento e le espressioni, reiteratamente e gravemente ingiuriose e volgari, utilizzate dal calciatore Santinelli nei confronti del Direttore di Gara. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata, dovendo essere parametrata non già a pretese meno gravi sanzioni per fatti differenti ascrivibili a terzi soggetti, bensì dovendo avere quale unico termine di paragone il Codice di Giustizia Sportiva nella sua più recente versione, con riferimento alle condotte mantenute nei confronti degli Ufficiali di Gara. Analoga considerazione deve essere svolta con riferimento alla condotta mantenuta dal calciatore Cipriano: il rapporto di gara è chiarissimo e la versione di parte della reclamante, che pretende di fornire una ricostruzione totalmente differente dell'occorso, non è in grado di scalfirne il valore di prova privilegiata di cui si è anzidetto.

Posto quanto sopra, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Reclamo della società ASD Ponte Tresa – Campionato 2°Categoria – Girone X

GARA del 3.12.2023 F.C. CUASSESE – A.S.D. PONTE TRESA

C.U. n. 21 della Delegazione Provinciale di Varese datato 07.12.2023

La società **ASD PONTE TRESA** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1°Grado, con cui veniva comminata la squalifica per 4 gare effettive nei confronti del calciatore sig. Matteo Cipolletti "per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro".

Nel proprio gravame, la Società contestava la ricostruzione dei fatti operata nel referto, sostenendo che il Direttore di Gara possa avere frainteso le parole ed il contegno mantenuto dal calciatore, che si sarebbe avvicinato al termine della gara unicamente al fine di richiedere spiegazioni sulla mancata concessione, a suo dire, di un calcio di rigore.

Chiede quindi la reclamante la "sospensione" oppure la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS,

OSSERVA

I fatti descritti nel referto di gara, sebbene contestati nella ricostruzione operata dalla reclamante, non possono essere smentiti dalle mere dichiarazioni di parte, stante il valore di fonte di prova privilegiata che il CGS riconosce al rapporto dell'arbitro, ai sensi dell'art. 61 comma 1 CGS.

Il predetto documento ufficiale relaziona in modo inequivocabile circa la dinamica dei fatti: non solo il calciatore ha utilizzato un'espressione volgarmente offensiva nei confronti dell'Arbitro al fine di contestare la mancata concessione di un calcio di rigore, ma, sia pure in modo lieve, cercava intenzionalmente il contatto fisico con la persona del Direttore di Gara, che spingeva in modo non violento con la propria spalla.

In considerazione di quanto sopra, ma soprattutto della seconda parte dell'azione del giocatore come sopra descritta, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare persino troppo mite, considerata l'assoluta esigenza che anche nell'ipotetica evenienza di una vibrata protesta si eviti tassativamente qualunque contatto fisico con il Direttore di Gara.

Posto quanto sopra, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE – Campionato Juniores Reg. – Girone A
GARA del 2.12.2023 A.S.D. VALCERESIO A. AUDAX – A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE
C.U. n. 35 del C.R.L. datato 06.12.2023**

La società **A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1°°Grado, con cui veniva comminata la squalifica sino al 24.12.2024 al calciatore sig. Leonardo Iuliano per avere posto in essere una condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario che si trovava a terra in conseguenza di un'azione di gioco; per averlo ripetutamente insultato con epiteti volgari ed averlo fatto oggetto di sputi e di due schiaffi; nonché per avere, una volta espulso dal terreno di gioco, continuato ad inveire e protestare contro l'arbitro.

Nel proprio gravame la Società offre una ricostruzione difforme dell'accaduto, che viene descritto come una reazione certamente scomposta, ma non violenta, ad un fallo subito dal proprio tesserato; si nega poi che quest'ultimo abbia protestato nei confronti dell'arbitro successivamente alla sua espulsione. Si chiede in ogni caso la riduzione della squalifica, anche in considerazione della giovane età dell'atleta, al fine di non comprometterne la maturazione sportiva. Successivamente al reclamo, la Società presentava memoria integrativa, in cui veniva ribadita la propria ricostruzione dell'accaduto. Dell'occorso veniva richiesto, da parte di questa Corte, supplemento di rapporto all'arbitro, che confermava integralmente quanto riferito nel rapporto, avendo egli percepito un'azione volontaria del calciatore squalificato, in danno dell'avversario. In ottemperanza alla richiesta formulata dalla reclamante, nel corso dell'udienza del 21.12.2023 si procedeva all'audizione del calciatore, assistito, in considerazione della minore età, dal proprio padre Sig. Matteo Iuliano.

Quest'ultimo, affermandosi presente all'accaduto, confermava di non aver assistito ad un atto violento da parte del proprio figlio, ribadendo, conformemente alla versione del giovane atleta, che il tutto si sarebbe verificato nel tentativo di divincolarsi in seguito alla caduta di entrambi i calciatori successiva ad uno scontro di gioco (nel corso del quale si prospetta che il calciatore Iuliano sia stato attinto da un calcio sferratogli dall'avversario).

Nel corso dell'audizione, per completa trasparenza, la Corte informava il tesserato reclamante ed il suo genitore che a suo carico era già in essere un provvedimento sanzionatorio di squalifica sino al 21.6.2025 adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Legnano con Comunicato Ufficiale n. 48 del 23.6.2023. Sia il calciatore che il padre manifestavano stupore per la notizia, assicurando di essere del tutto all'oscuro della precedente squalifica. In particolare il calciatore Leonardo Iuliano si protestava del tutto estraneo all'episodio che avrebbe dato origine al precedente provvedimento sanzionatorio.

Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA

L'art. 76 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. esige che il reclamo sia inoltrato nel termine di cinque giorni decorrente dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale della decisione che si intende impugnare.

In disparte alla considerazione che il reclamo non apporta alcun elemento per contraddire la descrizione operata dall'Arbitro nel rapporto di gara che, come dispone l'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, costituisce prova privilegiata ai fini della valutazione degli Organi della Giustizia Sportiva, ciò che deve essere preliminarmente rilevato è che il ricorso proposto dalla A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE è stato inoltrato a mezzo posta elettronica certificata in data 12.12.2023, data che unicamente rileva ai fini della valutazione della tempestività o meno dell'atto.

In considerazione del fatto che la decisione impugnata venne pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 6.12.2023, il termine di cinque giorni previsto dalla norma richiamata va considerato con decorrenza da quest'ultima data; con scadenza, quindi, il 11.12.2023.

Atteso che il reclamo, come detto, venne inoltrato il 12.12.2023, esso è da considerarsi certamente tardivo, privando così questa Corte di qualsiasi potere di sindacato nel merito circa la decisione del Giudice Sportivo. In ragione di quanto sopra, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.

Occorre però ora considerare la conseguenza del provvedimento di squalifica irrogato dal Giudice Sportivo, ed oggetto di impugnazione, rispetto alla precedente squalifica di sino al 21.6.2025 di cui si è già trattato, che allo stato non risulta essere stato né mai impugnato avanti a questa Corte Sportiva d'Appello, né oggetto di differenti provvedimenti che lo privino d'efficacia.

In considerazione di ciò, il periodo di squalifica irrogato con la decisione qui impugnata (un anno e tre settimane), che come detto non può che essere confermato a cagione della tardività del reclamo, deve necessariamente essere fatto decorrere dalla data di cessazione del precedente.

Conseguentemente, nel dichiarare inammissibile il reclamo qui proposto dalla A.S.D. Accademia Vittuone, questa Corte determina la squalifica inflitta al calciatore Leonardo Iuliano con decorrenza dal 22.6.2025 sino al 10.7.2026.

Dispone l'addebito della tassa reclamo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Infine, considerato che tutti gli atti del procedimento di primo grado sono già stati inoltrati alla Procura Federale da parte del Giudice Sportivo, per completezza si dispone la trasmissione alla stessa Procura Federale del reclamo proposto dalla Società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO VITTUONE, del verbale dell'udienza del 21.12.2023, nonché della presente delibera.

**Reclamo della società USD MISSAGLIA MARESSO – Allievi Reg. U17 – Girone C
GARA del 26.11.2023 USD MISSAGLIA MARESSO – ACADEMY BRIANZA OLGINATESE
C.U. n. 34 del C.R.L. datato 30.11.2023**

La società **USD MISSAGLIA MARESSO** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1° Grado, con cui veniva comminata:

- 1) la squalifica sino al 24.01.2024 all'allenatore, sig. CONTI IVO, per avere posto in essere, al termine della gara, una condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, ex art. 36, comma 1/b del CGS;
- 2) la squalifica fino al 24.01.2024 all'assistente arbitro, sig. MARCAZZAN STEFANO, per aver posto in essere una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, ex art. 36, comma 2/a del CGS.

Nel proprio gravame la Società si limita a sostenere:

- 1) che nel referto arbitrale non viene menzionato il Marcazzan, il quale non sarebbe stato espulso né durante la gara né al termine della stessa;
- 2) che la frase pronunciata dal sig. Conti non sarebbe offensiva nei confronti del Direttore di Gara, allegando dichiarazione del medesimo allenatore.

La reclamante chiede, quindi, di annullare la squalifica del sig. Marcazzan Stefano e di riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica di Conti Ivo.

Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA

La società reclamante depositava preannuncio di reclamo in data 04.12.2023, richiedendo l'invio di copia della documentazione ufficiale. La Corte Sportiva provvedeva ad inviare la documentazione richiesta in data 05.12.2023. Poi la reclamante depositava il proprio reclamo in data 11.12.2023.

L'art. 76 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C. dispone che il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia, formulando la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. In caso di richiesta di documentazione il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Atteso che la documentazione, come detto, veniva inoltrata alla società reclamante in data 05.12.2023 e che il reclamo veniva depositato solo in data 11.12.2023, esso è da considerarsi certamente tardivo, privando così questa Corte di qualsiasi potere di sindacato nel merito circa la decisione del Giudice Sportivo.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

inammissibile il reclamo proposto da USD MISSAGLIA MARESSO, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Dispone infine l'addebito della relativa tassa per l'accesso alla giustizia sportiva.

**Reclamo della società A.S.D. VALTENESI - Campionato Giovanissimi Reg. U15 – Girone E
GARA del 03.12.2023 tra ASD VIGHENZI – ASD VALTENESI
C.U. n. 35 del C.R.L. datato 06.12.2023**

La società **A.S.D. VALTENESI** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. 1°Grado che ha comminato a carico del calciatore Scarpella Leonardo la squalifica per quattro gare effettive per avere quest'ultimo, in seguito ad un'espulsione per fallo di gioco, calciato in modo violento il pallone verso un avversario colpendolo alla schiena oltre che per avere rivolto frase volgare ed irrispettosa nei confronti dello stesso avversario. La Società, nel proprio reclamo, fornisce una differente ricostruzione dei fatti evidenziando anzitutto che il calciatore Scarpella non calciava la palla violentemente per colpire l'avversario ma si limitava ad allontanarla, tra l'altro calciando con poca forza. Inoltre risulterebbe che il calciatore Scarpella non sia neppure l'autore del fallo da cui deriverebbe l'espulsione. A supporto della propria tesi, la reclamante ha prodotto un video dell'episodio in discussione. In conclusione, la reclamante chiede l'annullamento della squalifica inflitta al calciatore Scarpella Leonardo o, in subordine, una riduzione della sanzione.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S.,

OSSERVA

Giova preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 61 comma 6 del C.G.S., il video-filmato prodotto dalla società reclamante risulta ammissibile in quanto concernente fatti di condotta violenta descritti dal direttore di gara nel proprio rapporto ed oggetto del presente procedimento.

Nei fatti, dalle immagini video prodotte dalla reclamante, emerge l'assenza di qualsivoglia condotta violenta posta in essere dal calciatore Leonardo Scarpella il quale, effettivamente, si limitava ad allontanare il pallone calciandolo nella direzione di un avversario che si stava allontanando (ad una distanza di circa 5 metri), senza

imprimere al pallone particolare forza e colpendo lievemente l'avversario stesso all'altezza dei polpacci, senza nessuna conseguenza. Per quanto riguarda invece la frase volgare ed irrispettosa rivolta dallo Scarpella al calciatore avversario, considerato che la reclamante non ha fornito elementi idonei per contraddire quanto descritto dall'arbitro, deve ritenersi confermata la descrizione riportata nel rapporto di gara, giusto il disposto dell'art. 61 comma 1 del C.G.S.

In conclusione, nonostante la condotta del calciatore sia certamente censurabile e meritevole di sanzione, la quantificazione deliberata dal Giudice di prime cure risulta oltremodo afflittiva, atteso che non si rileva alcun comportamento violento, neppure potenzialmente, essendo invece la condotta in esame caratterizzata da un atteggiamento prettamente irrispettoso ed irrispettoso nei confronti di un avversario.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica a carico del calciatore Scarpella Leonardo a 2 (due) gare effettive. Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

Reclamo della società NEMBRESE 1913 SSD – Campionato Allievi Prov. U16 – Girone B
GARA del 03.12.2023 NEMBRESE 1913 SSD – ASD CALCIO GORLE
C.U. n. 24 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 06.12.2023

La società **NEMBRESE 1913 SSD** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1° grado, con cui le veniva comminata l'inibizione a svolgere ogni attività sportiva fino al 06.03.2024, nei confronti del dirigente, sig. Dalla Valle Paolo, per essersi quest'ultimo, a fine gara, rivolto in tono irrispettoso nei confronti dell'arbitro e averlo, successivamente, spinto nello spogliatoio continuando ad inveire contro lo stesso. La reclamante afferma che, al termine della gara, tra alcuni dirigenti della Nembrese 1913 (tra cui lo stesso Dalla Valle) e il Direttore di Gara si svolgeva una discussione inerente alcuni eventi di gioco, tra cui la concessione di un calcio di rigore contestato, dapprima con toni tranquilli che man mano divenivano sempre più accesi. La reclamante conferma che ad un certo punto, dopo alcune presunte provocazioni del Direttore di Gara, il Dalla Valle avrebbe reagito dando all'arbitro del fenomeno e invitandolo – appoggiandogli una mano sul gomito – ad entrare nello spogliatoio per le firme del rapportino. La reclamante afferma che il Dalla Valle riconosce di aver alzato la voce e di aver toccato il Direttore di Gara, ma che tale condotta sarebbe conseguenza della mancanza di rispetto da parte dell'arbitro nei confronti del proprio dirigente.

La reclamante quindi, chiede l'annullamento della inibizione del sig. Dalla Valle o la riforma della decisione impugnata con conseguente riduzione dell'inibizione.

Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA

Il rapporto di gara redatto e sottoscritto dall'arbitro, fonte privilegiata di prova nel processo sportivo ai sensi del disposto dell'art. 61 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, descrive dettagliatamente ed in modo inequivocabile il comportamento gravemente irrispettoso tenuto dal sig. Dalla Valle Paolo nei confronti del Direttore di Gara. Nel medesimo infatti si legge che il dirigente accompagnatore della società reclamante a fine partita, convocato dal Direttore di Gara per la firma del rapportino di gara, nel corridoio che conduce allo spogliatoio dell'arbitro accusava lo stesso di aver commesso degli errori arbitrali e di aver regalato un calcio di rigore alla squadra avversaria. Successivamente il Dalla Valle inveiva contro il Direttore di Gara e lo spingeva nel corridoio verso lo spogliatoio, continuando ad inveire contro il medesimo e ad insultarlo. Quanto accaduto avveniva alla presenza del dirigente accompagnatore della squadra avversaria, U.S. Calcio Gorle, sig. Colombo Lorenzo.

Posto quanto sopra, il reclamo è infondato e non merita accoglimento.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

**Reclamo della società U.S. MELZO 1908 - Campionato Giovanissimi Prov. U14 – Girone L
GARA del 03.12.2023 tra U.S. MELZO 1908 – REAL CRESCENZAGO
C.U. n. 25 della Delegazione Provinciale di Milano datato 06.12.2023**

La società **U.S. MELZO 1908** ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1° Grado che ha comminato a carico dell'allenatore Da Ros Valerio Mariano la squalifica sino al 30.06.2024 per avere reiteratamente rivolto all'arbitro frasi gravemente offensive ed ingiuriose, unite a gravi minacce sul terreno di gioco; tale atteggiamento proseguiva anche a fine gara, quando l'allenatore impediva all'arbitro per due volte di chiudere la portiera della propria auto.

La Società, nel proprio reclamo, evidenzia invece che il direttore di gara si mostrava arrogante e presuntuoso, nonché impreparato sul profilo tecnico e, all'esito di diversi atteggiamenti maleducati da parte dell'arbitro, l'allenatore Da Ros si limitava a richiamarlo alla correttezza ed all'educazione ma il direttore di gara prima mostrava il cartellino rosso all'allenatore e poi gli schiaffeggiava una mano.

Successivamente, al termine della gara, l'allenatore e l'arbitro si reincontravano in quanto le rispettive automobili erano parcheggiate l'una vicino all'altra ed in tale occasione il Da Ros si limitava a rimarcare l'ingiustificabile condotta tenuta dal direttore di gara sul campo, senza mai insultarlo, offenderlo o pronunciare parolacce.

In conclusione, la reclamante chiede una riduzione della sanzione.

All'udienza del 21.12.2023 è comparso personalmente l'allenatore Da Ros Valerio Mariano che, ritenendo inaccettabile e non veritiero quanto riportato dall'arbitro nel proprio rapporto, ha evidenziato di non avere mai insultato né toccato l'arbitro, mentre invece proprio il direttore di gara si permetteva di schiaffeggiare una mano dell'allenatore.

L'allenatore, inoltre, riportandosi al reclamo, ha ribadito la condotta prevaricante e maleducata perpetrata dall'arbitro, sottolineando che una squalifica di tale portata mina la sua reputazione dipingendolo come una persona che non è.

Tanto premesso, la Corte Sportiva d'Appello,

OSSERVA

Preliminarmente rispetto all'esame del merito, occorre vagliare l'ammissibilità del reclamo.

Dagli atti emerge che la decisione da impugnare veniva pubblicata in data 06.12.2023 con C.U. n.25 della Delegazione Provinciale di Milano.

La società U.S. Melzo 1908, omettendo di trasmettere il preannuncio di reclamo, depositava il reclamo con PEC del 13.12.2023, oltre il termine perentorio previsto dal C.G.S..

In considerazione del fatto che il reclamo risulta trasmesso oltre i cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare, lo stesso risulta tardivo ai sensi dell'art. 76 comma 3 del C.G.S..

La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

il reclamo inammissibile e dispone l'addebito della relativa tassa.

Reclamo della società USD ORATORIO MACLODIO 2000 – Coppa Lombardia 3°Cat. BS – Girone SF
GARA del 30.11.2023 USD ORATORIO MACLODIO 2000 – ASD SELLERO NOVELLESE
C.U. n. 26 della Delegazione Provinciale di Brescia datato 07.12.2023

La società **USD ORATORIO MACLODIO** ha proposto reclamo avverso la decisione del GS di 1°Grado, con cui le veniva comminata l'ammenda di € 500,00, per responsabilità oggettiva, a fronte del ripetuto lancio di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori sul terreno di gioco.

La reclamante si limitava all'invio a mezzo e-mail, in data 09.12.2023, di comunicazione con la quale preannunciava il reclamo in riferimento all'ammenda comminata.

Ciò premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

OSSERVA

Il C.U. n.104 del 21.08.2023 della LND, attuativo del C.U. n. 76/A del 21.08.2023 della F.I.G.C., avente ad oggetto *“Abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare delle fasi regionali di coppa Italia, di coppa regione e coppa provincia organizzate dai comitati regionali della LND (s.s. 2023/2024)”*, dispone che, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte di Appello Territoriale, il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la Segreteria della Corte Sportiva di Appello territoriale è fissato alle ore 24,00 del giorno successivo alla decisione che si intende impugnare.

Considerato che la gara in esame rientra tra quelle soggette ad abbreviazione dei termini (gara di Coppa Lombardia) e che la decisione impugnata risulta pubblicata con C.U. n.26 del 07.12.2023, mentre il deposito del reclamo (così volendo intendere la comunicazione inviata) è stato perfezionato in data 09.12.2023 ore 11.57, peraltro non a mezzo pec, il reclamo risulta tardivo e pertanto inammissibile.

La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DICHIARA

inammissibile il reclamo proposto da USD ORATORIO MACLODIO 2000, confermando la decisione adottata dal Giudice Sportivo.

Dispone infine l'addebito della tassa reclamo per l'accesso alla giustizia sportiva.

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Sergio Pedrazzini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 29 DICEMBRE 2023
